 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

Mutuo Chirografario "DECRETO LIQUIDITA'" offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabili come cliente al dettaglio.

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)

E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: n. **1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

## CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA'"

### FINANZIAMENTO FINO A EURO 30.000


*concesso ai sensi dell'articolo 13 lettera m) della Legge 40 del 5 giugno 2020 modificata dalla Legge 178/2020 e dal Decreto Legge nr. 73 del 25/05/21 c.d. "Decreto sostegni Bis" con garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI*

È un finanziamento destinato a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo quanto previsto dalla lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") convertito in Legge n.40 del 5 giugno 2020, modificato dall'art. 1 commi 216 - 218 della legge 178 del 30/12/2020 e dal Decreto Legge nr. 73 del 25/05/21 c.d. "Decreto sostegni Bis" con garanzia al 90% del Fondo di Garanzia per le PMI.

In favore dei soggetti sopra indicati la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Per ottenere la garanzia, il Cliente deve in ogni caso compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo alla Banca. Per l'accesso alle garanzie del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione al Fondo stesso - calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo - a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.

L'importo del finanziamento, non deve essere superiore:

- al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445),
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività e comunque non superiore a 30.000 euro.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Il finanziamento può avere una durata compresa tra un minimo di 3 anni e 6 mesi ad un massimo di 15 anni, (180 mesi) comprensiva di un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di 24 mesi. Al termine del periodo di preammortamento, il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate mensili comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso di interesse fisso e la periodicità prevista dal contratto.

Ai sensi del DL 73/2021 fino al 31/12/2021 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

Per le condizioni economiche vale quanto riportato nella sezione "Principali condizioni economiche - finanziamento chirografario" per i finanziamenti a tasso fisso e variabile, unitamente alle condizioni ed alle altre spese da sostenere ove applicabili.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it) nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d."Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

#### **Beneficiari (Clientela Target):**

Il Mutuo chirografario Imprese "Decreto Liquidità" offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: PMI (micro, piccole e medie imprese) e persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale, artigianale o professionale (quali professionisti, artigiani e ditte individuali).

#### **IL MUTUO ED I SUOI RISCHI**

##### **La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI**


Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

##### **Principali rischi:**

Tra i principali rischi va tenuta presente l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il finanziamento sia a tasso fisso, e la possibilità di subire eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo, qualora il finanziamento sia a tasso variabile.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 10.000,00
DURATA DEL FINANZIAMENTO	60 mesi
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)	6,00%
SPESE INCASSO RATA con addebito rata in c/c	€ 2,00
SPESE INCASSO RATA con addebito a mezzo SDD	€ 7,00
RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA	1,00% del finanziato
COMMISSIONI ISTRUTTORIA	0,00% del finanziato
SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC	1,00%
IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25% del finanziato
COSTO TOTALE DEL CREDITO	€ 4.793,80
COSTO TOTALE ONERI con addebito rata in c/c	€ 120,00
COSTO TOTALE ONERI con addebito a mezzo SDD	€ 420,00
TAEG con addebito rata in c/c	9,66%
TAEG con addebito a mezzo SDD	7,25%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.


Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n.° 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it).

### MUTUO CHIROGRAFARIO FINO A EURO 30.000

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze

	VOCI	COSTI
	Importo	Massimo: <b>€ 30.000</b>
	Durata	<b>Massima di 180 mesi comprensivi di 24 mesi di preammortamento.</b>
<b>TASSI</b>	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso di interesse nominale annuo: <b>6,00%<sup>1</sup></b>
		Spread massimo applicabile: <b>6,00 p.p.</b>
		Indici di riferimento: <b>Fisso/Eur6m/Eur3m/Eur1m</b>
		Tasso di preammortamento: <b>Pari al Tasso di interesse nominale annuo</b> (come sopra definito)

<sup>1</sup> Il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	Foglio Informativo	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

	Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) <b>maggiorato di 2,50 p.p.</b>		
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Recupero Spese Istruttoria	<b>1,00%</b> dell'importo deliberato.	
		Commissione di Istruttoria	<b>0,00%</b> dell'importo deliberato.	
		Spese di mediazione	<b>€ 0,00</b>	
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	<b>Massimo 1,00% dell'importo finanziato</b>	
	<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	Spese incasso singola rata	<b>€ 2,00 con addebito in conto</b> <b>€ 7,00 tramite SDD</b>	
		Invio comunicazioni	<b>Invio postale</b>	<b>On line ed E-mail<sup>2</sup></b>
			<b>€ 0,45</b>	<b>Non previste</b>
		Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.	
Spese di estinzione anticipata	<b>1,00%</b> sul capitale residuo			
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO O</b>	Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi.		
	Tipologia di rata	<b>Rata Fissa/Rata Variabile.</b>		
	Periodicità delle rate	<b>Mensile.</b>		
<b>VALUTE</b>	Valuta applicata all'erogazione	<b>Data erogazione</b>		
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto	<b>Data scadenza rata</b>		


Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

### INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono

<sup>2</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

<b>TASSO MINIMO BCE</b>	Rilevazione comunicati dalla BCE.
<b>EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
<b>EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
<b>EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
<b>MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE</b>	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.


### Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

#### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

#### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il Procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.


Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

#### LEGENDA

<b>Ammortamento</b>	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
<b>Debito residuo</b>	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
<b>Erogazione</b>	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
<b>Estinzione anticipata</b>	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
<b>Finanziamento rateale</b>	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
<b>Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)</b>	È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso del capitale;</li> <li>• il pagamento degli interessi;</li> <li>• le spese di istruttoria;</li> <li>• di revisione del finanziamento;</li> <li>• di apertura e chiusura della pratica di credito;</li> <li>• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore);</li> <li>• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento).</li> </ul>
<b>Interesse di mora</b>	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.
<b>Microimpresa</b>	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 06
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

	restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
<b>Spese incasso rata</b>	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
<b>Spese per rilascio garanzia Fondo MCC</b>	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
<b>Tasso annuo nominale (TAN)</b>	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.